

Oggetto: Costruzioni loculi in aderenza pareti

Problema: Il regolamento cimiteriale del comune di Portici (NA) prevede la costruzione di loculi in aderenza.

Tre pareti della costruzione hanno già loculi esterni realizzati, il sottoscritto ing. progetta loculi in aderenza anche sulla quarta parete cioè la parete con prospetto principale.

La commissione comunale esprime parere contrario perché altera significativamente l'architettura della parete.

Esiste il parere paesaggistico all'interno dei cimiteri?

Questo non è un cimitero monumentale né la parete è stata catalogata come bene paesaggistico.

Ing. Ciro Macri

Risposta

I Cimiteri sono beni demaniali e quindi ai sensi della disciplina nazionale in atto relativa alla tutela del Beni storici, culturali, artistici, sono assoggettati a tutela. Vedi anche in Forum "Parere della Soprintendenza per interventi manutentivi, di ristrutturazione e di nuova costruzione nei cimiteri".

Il Comune ha il potere di istituire una Commissione edilizia che dia parere su argomenti identificati nel Regolamento edilizio comunale. Esprime un parere consultivo, e il sindaco può non tenerne conto, salvo giustificare tale scelta.

Vigente il Piano Regolatore Cimiteriale e il Regolamento di polizia mortuaria, si deve inoltre ottemperare ai dispositivi quivi previsti.

Quindi un intervento nel cimitero è soggetto al parere della Soprintendenza e della Commissione edilizia e deve ottemperare alle disposizioni del Piano regolatore cimiteriale e del Regolamento di polizia mortuaria.

Per un approfondimento anche delle fonti normative, si rimanda alla risposta completa.

Approfondimenti

I Cimiteri sono beni demaniali (1), quindi ai sensi della disciplina nazionale in atto relativa alla tutela del Beni storici, culturali, artistici (Dlgs 42/2004), essi sono assoggettati a tutela. Si evidenzia, in particolare che il recente "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, c.9, del suddetto Testo Unico dei Beni Culturali", all'art. 1 recita che: "Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione ... gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice ... (di cui il punto 14 nell'ALLEGATO 1) ... realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;".

Riguardo dunque il Suo quesito:



a) la indirizziamo ad una risposta già data ad un analogo quesito pubblicato sul Nostro portale, presente dunque sul "Forum": "Parere soprintendenza per interventi manutentivi, di ristrutturazione e di nuova costruzione nei cimiteri";

b) per quanto concerne la Commissione edilizia, si evidenzia che il DPR 380/2001 all'art. 4 comma 2 riporta il seguente disposto: "Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento (edilizio comunale "n.d.r.") indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo." Per "Regolamento" (edilizio comunale "n.d.r."), si intende quanto indicato all'art. 2 c. 4 del suddetto DPR e cioè: "4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia." (2)

Immaginiamo che si possa trattare di una edificazione di un corpo aggiuntivo di "colombari" ad un fabbricato o gruppo di fabbricati funerari esistenti (quindi di proprietà comunale, opera pubblica). Avendo, come Redazione, verificato che oltre al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, a Portici è vigente anche in Piano Regolatore cimiteriale, si suggerisce di adeguare la nuova edificazione al soddisfacimento di tali strumenti regolamentari, rimarcando il potere di norma sovraordinata rappresentata dai disposti in materia di "beni culturali".

Si consiglia quindi di verificare:

1. se l'ubicazione del nuovo fabbricato fosse stata prevista dallo strumento Piano Regolatore cimiteriale in posizione "incastrata" tra altri fabbricati;
2. la più adeguata ubicazione del manufatto, chiedendo che il professionista progettista possa partecipare all'incontro con la Commissione edilizia per essere udito nella descrizione dell'intervento e delle motivazioni progettuali; il supporto dell'Ufficio tecnico comunale sarà oltremodo utile nel caso sia stata condivisa la progettazione in tale senso, il fine è supportare al meglio il progetto per la più opportuna valutazione che sarà espressa dalla Commissione edilizia.

Immaginiamo invece che si tratti di realizzare un fabbricato funerario privato: La sua ubicazione è vincolata dal lotto cimiteriale ricevuto in concessione ed al rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione ai sensi dell'art. 71 del Regolamento comunale Cimiteriale di Portici (anche se non vincolanti e questo è giusto nel caso in cui la Soprintendenza dovesse richiedere specifiche prescrizioni anche quella, ad es. di non ubicare in quel luogo il manufatto; in questo caso sarebbe compito del Piano Regolatore cimiteriale risolvere tale problematica). Si segnala che il Piano regolatore cimiteriale, per la sua approvazione in Consiglio Comunale, dovrebbe aver ricevuto (comunque avrebbe dovuto acquisire) parere da parte della Soprintendenza, in merito alle condizioni e prescrizioni da tenere conto nel caso di interventi di manutenzione o di nuova edificazione all'interno del cimitero esistente od anche nel caso di ampliamenti esterni del cimitero.

Quindi anche nel caso di progettazione di edificio funerario privato occorre provvedere a reperire il parere della Soprintendenza competente, oltre che il parere della commissione di cui all'art. 71 del Regolamento comunale Cimiteriale di Portici, già citato.

Note

(1) I beni del demanio comunale si distinguono in due categorie.

- *La prima comprende quella specie di beni che pur potendo appartenere a soggetti diversi dai comuni rivestono carattere demaniale solo se appartenenti ai comuni, ex art. 824, 2° co., c.c. Si parla in tal caso di demanio specifico. A tale categoria appartengono per dizione espressa del legislatore i cimiteri e di mercati.*

- *La seconda comprende quei beni che, pur potendo appartenere a soggetti diversi dagli enti territoriali, assumono carattere demaniale se appartengono ad un ente territoriale come lo Stato, la regione o la provincia. Si parla in tal caso di demanio accidentale.*

Alla seconda categoria possono appartenere, ex art. 824, 1° co., c.c. tutte le specie di beni indicati dall'art. 822, 2° co., c.c. in quanto appartengono ai comuni. Fanno parte del demanio comunale le strade, le autostrade, gli aerodromi, gli acquedotti e i beni del patrimonio culturale. (...) Possono esservi beni della prima o della seconda categoria che appartengono a soggetti privati, come le tombe private (Sandulli 1964, 86).

Per quanto riguarda in particolare l'area del cimitero, l'art. 824, 2° co., c.c., ha sciolto ogni dubbio circa la natura giuridica della stessa, dichiarando che i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali e che quindi, come tali, in base all'art. 823, c.c., sono inalienabili e non suscettibili di esecuzione forzata mediante pignoramento (Avv. Nicola Centofanti spec. in diritto amministrativo).

(2) Il D.lgs 267/2000, noto come "Testo Unico degli Enti Locali", all'art. 3 c. 4 recita: "I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica."

Pertanto la suddetta Commissione ha un ruolo consultivo ed è il Sindaco a prevalere nel caso in cui Egli volesse "superarlo", ovviamente con motivazione.





Nel cimitero di Portici (Napoli), due carabinieri, per sorprendere un ricattatore che doveva ritirare una somma deposta sopra una tomba designata, vestitisi di bianco e appostatisi dentro un loculo, sono balzati al momento opportuno e, minacciando l'individuo con le rivoltelle, l'hanno arrestato.

(Da "La Domenica del Corriere" del 28 settembre 1930)

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.

Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App".